



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130
www.mandellolario.it

Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
email: vigili@mandellolario.it - NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Aggiornamento giugno 2011.

TRASPORTO DI BAMBINI SU: bici, ciclomotori, moto, auto e autocarri.

Trasporto di bambini sui velocipedi.

Ai soli maggiorenni e' consentito il trasporto di bambini fino ad otto anni di età e solamente con l'impiego di un apposito SEGGIOLINO (art. 182/5° in relazione all'art. 68/5° c.d.s). Il seggiolino deve essere fissato in modo tale da garantire al conducente la libertà di manovra, di avere una buona visuale e di essere posto in modo da evitare sbilanciamenti del velocipede.

Sanzione per chi non usa seggiolino: € 24,00 (art. 182 cc. 5 e 10 C.d.S.)

SEGGIOLINO ANTERIORE: consente il trasporto di bambini fino a 15 Kg di peso corporeo. Deve essere collocato tra il manubrio della bicicletta ed il conducente. Può essere fissato al telaio o al piantone o al manubrio della bicicletta - art. 377/5° lett. A) regolamento C.d.S. -.

SEGGIOLINO POSTERIORE: consente il trasporto dei bambini fino ad otto anni di età di qualunque massa di peso corporeo. Può essere fissato al telaio o al portapacchi della bicicletta - art. 377/5° lett. B) regolamento C.d.S.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL SEGGIOLINO: (art. 225 regolamento C.d.S.) deve essere composto da: sedile con schienale, braccioli (non più necessari per seggiolini posteriori dedicati a bambini di età superiore a 4 anni), sistema di fissaggio alla bicicletta e sistema di sicurezza del bambino (bretelle e struttura di protezione dei piedi del bambino). Il fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino alla bicicletta impedendone lo sganciamento accidentale. Sul seggiolino devono essere impressi in modo ben visibile i dati dell'anno di produzione, del produttore o di chi lo commercia. Non deve superare la sagoma della bicicletta.

DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO L'ACQUISTO DEL SEGGIOLINO: Istruzioni illustrate per il montaggio, indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche di cui all'art. 225 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento C.d.S.). La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal produttore del seggiolino e da colui il quale lo commercializza con il proprio marchio.

Sono altresì consentiti **RIMORCHI** (art. 225/7° regolamento al cds) per trasporto bambini purché le dimensioni siano:

- lunghezza della bici + il rimorchio non maggiore di 3 m.
- larghezza non superiori i 75 cm.
- altezza non superiore ad 1 m.
- massa trasportabile non maggiore di 50 kg.

Trasporto di bambini su ciclomotore.

È consentito SOLO AI MAGGIORENNI il trasporto di passeggero solo se maggiore di anni 5 (art. 170/1-bis cds) a patto che il ciclomotore sia DEBITAMENTE OMOLOGATO per il trasporto di un passeggero, e che il bimbo sia in grado di restare autonomamente in sella (non esistono dispositivi, né omologazioni, di alcun genere per tenere un bimbo su ciclomotore come per le biciclette).



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130
www.mandellolario.it

Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
email: vigili@mandellolario.it - NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Ai MINORENNI è vietato il trasporto di passeggeri su ciclomotore.

L'omologazione al trasporto di un passeggero, indipendentemente dall'età di quest'ultimo, si trova sulla "carta di circolazione" - il vecchio "libretto" o "certificato di circolazione" non esiste più -: chi non ha questa indicazione sulla carta di circolazione "NON" può trasportare un bimbo - o un adulto - sul ciclomotore.

SANZIONI:

Per maggioresni, sanzione di € 76,00 (art. 170/2° c.d.s).

I maggiorenne che trasportano minori di anni 5 ancorchè con ciclomotore omologato sono soggetti alla sanzione di € 152,00 (art 170/6-bis cds).

Per minorenni, in aggiunta alla sanzione citata si applica il fermo amministrativo di 60 giorni (art. 170/2° e 7° c.d.s) oltre alla sanzione prevista dall'art. 115/4° c.d.s di € 39,00. Insomma un minorenni che trasporta un passeggero - bimbo o 18 enne che sia - viene punito con € 76,00 + € 39,00 e fermo amministrativo di 30gg.

Inoltre se il minorenni viene sorpreso a violare il divieto di trasportare un passeggero (art. 170/1-bis cds) o a circolare senza le due ruote poggiate al suolo (si "impenna") o senza il libero uso delle mani (art. 170/1° cds) nel corso di un biennio almeno due volte, il fermo amministrativo è disposto per 90 giorni.

Si osservi che l'art. 170/1° c.d.s dispone che il conducente deve avere libero uso della braccia, delle mani e delle gambe, restare seduto in posizione corretta e reggere il manubrio con entrambe le mani, reggerlo con una mano è consentito solo per le manovre di segnalazione (la cosiddetta "freccia" a destra o sinistra). Quindi non si possono trasportare bimbi che hanno la necessità di essere "tenuti" dal conducente. Chi non rispetta queste regole soggiace a sanzione di € 76,00 (art. 170/6° c.d.s).

ATTENZIONE! Conducente e passeggero devono indossare casco protettivo omologato, chi non lo indossa soggiace alla sanzione di € 76,00 ed il fermo amministrativo di 60 gg (art. 171/1° 2° c.d.s). Del mancato uso del casco da parte di minore trasportato risponde il conducente se maggiorenne o i genitori se minorenni entrambi.

Chi viene sorpreso ad non indossare il casco per due volte in due anni è soggetto al fermo amministrativo per 90 giorni (art. 171/3° cds).

Trasporto di bambini su motociclo

E' consentito il trasporto di un bambino su motociclo solo se ha compiuto i 5 anni di età (art. 170/1-bis c.d.s). Non si ritiene consentito il trasporto di bambino seduto anteriormente al conducente, in quanto con il suo corpo limiterebbe la libertà di manovra dello stesso in relazione a quanto disposto dall'art. 170/1° c.d.s. Il bambino, quindi, deve essere trasportato dietro al conducente (art. 170/3° c.d.s).

Il maggiorenne che trasporta minori seduti o trattenuti in posizione diversa da dietro il conducente soggiace alla sanzione di € 76,00.

Il minorenni che guida moto con cilindrata fino a 125 cc e trasporta un passeggero minore di anni 5, soggiace alla sanzione di € 152,00 ed al fermo amministrativo di 60 gg per l'art. 170/1-bis, 6-bis e 7° c.d.s. oltre ad altra sanzione di € 39,00 c.d.s. prevista dall'art. 115/4° c.d.s.

Il minorenni che guida moto con cilindrata fino a 125 cc e trasporta un passeggero di età maggiore di anni 5, soggiace alla sanzione di € 76,00 ed al fermo amministrativo di 60 gg per l'art. 170/2°, 6° e 7° c.d.s. oltre ad altra sanzione di € 39,00 c.d.s. prevista dall'art. 115/4° c.d.s.



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130
www.mandellolario.it

Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
email: vigili@mandellolario.it - NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Il passeggero - di qualunque età, ma sempre maggiore di anni 5 - deve indossare durante la marcia un casco protettivo conforme ai tipi omologati (art. 171/1° c.d.s).

Il maggiorenne che trasporta bambino - di età superiore anni 5 - senza casco è punito con sanzione di € 76,00 e fermo amministrativo di 60 gg (art. 171/1° e 2° c.d.s) ed al fermo amministrativo di 60 gg per l'art. 171/1°, 3° c.d.s. Chi viene sorpreso ad non indossare il casco per due volte in due anni è soggetto al fermo amministrativo per 90 giorni (art. 171/3° cds).

Al minorenne che trasporta passeggero senza casco - minore o maggiore che sia -, oltre alla sanzione sopra indicata incorre nella sanzione prevista dall'art. 171 più sopra richiamato.

Trasporto di bambini su autovettura e bus.

E' consentito trasportare passeggeri - bimbi inclusi - su auto nel numero consentito indicato sulla carta di circolazione (art. 169/1° c.d.s).

Attenzione! Vi é l'obbligo di indossare le cinture di scurezza SE I VEICOLI NE SONO DOTATI per tutti gli occupanti i sedili delle autovetture - sia anteriori che posteriori - come previsto dall'art. 172 c.d.s. ma con le seguenti prescrizioni.

I bambini di età inferiore ad anni 3 NON possono viaggiare su auto e autocarri (attenzione alla nota più sotto) se questi veicoli non hanno sistemi di ritenuta (art. 172/3° lettera a cds).

I bambini di età superiore a 3 anni possono occupare il SEDILE ANTERIORE solo se alti più di 1,50 m. (art. 172/3° lettera b cds)

I bambini di statura NON SUPERIORE a 1,50 m possono viaggiare senza essere assicurati solo su veicoli in noleggio con conducente o in servizio pubblico di pizza a patto che non occupino il sedile anteriore e siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni (art. 172/ 4° cds).

I bambini NON possono NEMMENO essere trasportati con seggiolino (sia rivolto all'indietro che davanti, è indifferente) sul sedile anteriore se questo è dotato di air bag a meno che l'air bag non sia stato disinserito (art. 172/5° cds).

Tutti i bambini che viaggiano sugli AUTOBUS devono essere assicurati con appositi sistemi di ritenuta (i cosiddetti "seggiolini") a patto che questi veicoli ne siano dotati (art. 172/6° cds)

SANZIONI:

Chiunque non fa uso dei sistemi di ritenuta è soggetto alla sanzione di € 76,00.

Se nel corso di 2 anni si incorre in 2 sanzioni per mancato uso dei sistemi di ritenuta la patente viene sospesa da 15 giorni a 2 mesi (art. 172/10° cds).

ATTENZIONE: per i minorenni senza cinture o seggiolini risponde della violazione il conducente o, se presente a bordo, chi è tenuto alla sorveglianza del minore (art. 172/10° c.d.s).

I SEGGIOLINI devono essere omologati in base alla normativa nazionale costituita dal Reg. ECE 44. Tale regolamento prevede 4 classi di seggiolini che sono così ripartiti:

- Classe 0 per neonati fino a 10 Kg - 12 mesi circa – (seggiolino);
- Classe 0+ per neonati fino a 13 kg - 24 mesi circa – (seggiolino);
- Classe 1 per infanti da 9 Kg a 18 Kg di peso (seggiolini o adattatore);
- Classe 2 per bambini dai 15 Kg ai 25 Kg di peso (seggiolino o adattatore);
- Classe 3 per bambini oltre 22 Kg e fino a 36 Kg di peso (adattatore).



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130
www.mandellolario.it

Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
email: vigili@mandellolario.it - NUMERO VERDE: 800.211.328

POLIZIA LOCALE

Su ogni prodotto omologato vi deve essere stampato la sigla **ECE 44** e **ECE R 44** o solo **R44**.
Per informazioni dettagliate si vada all'apposito link "seggiolini per bambini" di questo sito.

Trasporto di bambini su autocarro.

Questa particolare categoria di veicoli è interessante per l'argomento di cui si tratta perché gli "autocarri" sono definiti, dal nostro codice della strada all'art. 54/1° lettera d) ovvero sono:

“veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”.

Alla luce di quanto esposto possiamo affermare che su un veicolo immatricolato come "autocarro" non potrà mai prendervi posto un minore perché è chiaro che non sarà possibile sostenere che un bimbo - o un infante - possa essere considerato "...persona addetta all'uso o al trasporto delle cose..." che vi sono sull'autocarro.

Tutto ciò ancorché nel rispetto del numero massimo di persone che l'autocarro è abilitato a trasportare così come indicato nella carta di circolazione: ciò che conta non è il numero di persone a bordo ma la loro funzione (cosa ci fa il bimbo sull'autocarro? Carica o scarica la merce? Crediamo sia impossibile sostenerlo).

Se l'autocarro è un furgone o un mezzo con cassone è palese che in cabina di guida NON si possa trasportare un bimbo - ma nemmeno un anziano, un disabile o la moglie, se questa non è addetta all'uso o al trasporto delle cose -; se esaminiamo i diffusi veicoli che, sebbene sembrino una vettura - come i fuoristrada, ad esempio - immatricolati come "autocarri", magari con 5 posti a sedere, troviamo le stesse limitazioni.

Anche su questi mezzi è vietato trasportare minori ancorché l'art. 172/1° c.d.s disponga che sui veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 t (categoria internazionale N1) - come per i fuoristrada - vi è l'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta eccetto che per gli occupanti i sedili posteriori. Detto questo sembrerebbe che i bimbi, se trattenuti da appositi sistemi, possano essere trasportati sugli autocarri ma la normativa italiana, proprio in virtù dell'art. 54/° lettera d) sopra richiamato, non consente il trasporto di bimbi perché non possono essere considerati "addetti all'uso o al trasporto delle cose".

ATTENZIONE quindi, sui fuoristrada, o altri veicoli simili alle autovetture, ma immatricolati autocarri NON è possibile trasportare bimbi, anche se trattenuti da seggiolini!!

Sanzione prevista: art. 82/8° c.d.s con sanzione di € 80,00 e ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione da 1 a 6 mesi.

Tali tesi sono supportate da 2 circolari Ministeriali sull'argomento autocarri e trasporto di persone, precisamente:

1. Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione e gli Affari del Personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi - n° M/2413-38 del 28/1/99;
2. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale – n° 300/A/1/34115/108/68 del 6/8/04.

Eventuali errori, inesattezze od omissioni sono da addebitarsi esclusivamente all'estensore della presente nota informativa, Commissario Aggiunto Mario Modica